SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 febbraio 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 2020.

Scioglimento del Consiglio comunale di Recoaro Terme e nomina del commissario straordinario. (20A00917). . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2019.

Autorizzazione al Ministero dell'interno, ***ex*** **Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, ad avviare procedure concorsuali, relative al corso-concorso COA7 e a procedere alle relative assunzioni, per n. 171 unità di segretari comunali e provinciali.** (20A00964) . . . . *Pag.* 1

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 2020.

Indizione della «Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri», denominata «Dantedì». (20A01008). . . . . *Pag.* 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 28 novembre 2019.

Ammissione alle agevolazioni per il progetto di cooperazione internazionale «POSEIDON» relativo al bando «MarTERA». (Decreto n. 2380/2019). (20A00937) . . . . *Pag.* 4

Ministero della salute

DECRETO 7 agosto 2019.

Rifinanziamento del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese relativamente al settore di spesa «f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria». (20A00942). . . . . *Pag.* 8

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 28 gennaio 2020.

Modalità di attribuzione del contributo per l'acquisto o per il rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono, conformi alle caratteristiche tecniche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122. (20A01009) *Pag.* 11

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 21 gennaio 2020.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Pa.L.Mer. Scarl, in Latina, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (20A00920). . *Pag.* 14

DECRETO 21 gennaio 2020.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale CCIAA di Bari, in Bari, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (20A00921). . . . . *Pag.* 15

CIRCOLARI

Ministero dello sviluppo economico

CIRCOLARE 5 febbraio 2020, n. **30711**.

Modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nella zona franca istituita, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, nei comuni della Regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-19 novembre 2013 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013. (20A00977) . . . . *Pag.* 17

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici (20A00926) . . . . *Pag.* 25

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aponil». (20A00927) . . . . *Pag.* 26

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mundoson Fluido». (20A00928). *Pag.* 26

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Betadine». (20A00929) . . . . *Pag.* 26

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibifen». (20A00930) . *Pag.* 27

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dutasteride e Tamsulosina DOC» (20A00931). . . . . *Pag.* 27

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duttam» (20A00932) *Pag.* 28

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dutasteride e Tamsulosina Pensa» (20A00933) . . . . *Pag.* 29

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Clorochina Bayer», con conseguente modifica stampati. (20A00934) . . . . *Pag.* 30

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Lansoprazolo FG», con conseguente modifica stampati. (20A00935) . . . . *Pag.* 30

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti-Pescara

Nomina del conservatore del registro delle imprese (20A00965). . . . . *Pag.* 30

Ministero dell'interno

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Cosenza. (20A00922) . . . . . *Pag.* 31

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Morolo. (20A00923) . . . . . . *Pag.* 31

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Scanno. (20A00924) . . . . . . *Pag.* 31

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Lucera. (20A00925) . . . . . . *Pag.* 31

Denominazione assunta dall'ente Fondazione «Pia Casa dei cuori di Gesù e Maria - Clan dei ragazzi», in San Giovanni La Punta. (20A00938) . . *Pag.* 31

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della «BROUSSE DU ROVE» (20A00918). . . *Pag.* 31

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della «ACEITE DE JAÉN» (20A00919) . . . . . *Pag.* 31

Presidenza del Consiglio dei ministri

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 febbraio 2020, n. 1 (20A01026). . . . . *Pag.* 32

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Liquidazione coatta amministrativa della «Allegra fattoria del Carso società cooperativa sociale», in Duino-Aurisina e nomina del commissario liquidatore. (20A00939) . . . . *Pag.* 32

Liquidazione coatta amministrativa della «Latteria sociale Turnaria di Nimis - soc. coop. a r.l.», in Nimis e nomina del commissario liquidatore. (20A00940). . . . . *Pag.* 32

Liquidazione coatta amministrativa della «Work ambiente società cooperativa», in Fanna e nomina del commissario liquidatore. (20A00941) . . . . *Pag.* 32

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 2020.

Scioglimento del Consiglio comunale di Recoaro Terme e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Recoaro Terme (Vicenza);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 16 dicembre 2019, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del Consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Recoaro Terme (Vicenza) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Renata Carletti è nominata commissario straordinario per la provisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Recoaro Terme (Vicenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Davide Branco.

Il citato amministratore, in data 16 dicembre 2019, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vicenza la proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 7 gennaio 2020.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Recoaro Terme (Vicenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Renata Carletti, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Vicenza.

Roma, 22 gennaio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A00917

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2019.

Autorizzazione al Ministero dell'interno, ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, ad avviare procedure concorsuali, relative al corso-concorso COA7 e a procedere alle relative assunzioni, per n. 171 unità di segretari comunali e provinciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui le assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui ai commi 1 e 2, sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

Visto l'art. 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che, a decorrere dal 2012, le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133 per un numero di unità non superiore all'80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra l'altro, che le assunzioni delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto l'art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce l'obbligatorietà, per ogni comune ed ogni provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all'apposito albo previsto dal successivo art. 98 dello stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre 1997, n. 465 - regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 13, comma 6, che dispone, tra l'altro, che al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, maggiorato di una percentuale del 30%;

Visto l'art. 7, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'art. 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, registrato dalla Corte dei conti il 17 maggio 2018, reg.ne succ. n. 1066, con il quale il Ministero dell'interno - *ex* Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) è stato autorizzato ad avviare procedure concorsuali, relative al corso-concorso COA6, e a procedere alle relative assunzioni, per n. 224 unità di segretari comunali e provinciali, a valere sul residuo delle cessazioni relative all'anno 2015 e all'80% delle cessazioni verificatesi nel biennio 2016-2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti, in data 19 giugno 2019, con il n. 1354, recante autorizzazione del Ministero dell'interno *ex* Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) alla ricostituzione del rapporto di lavoro di n. 1 segretario comunale e provinciale;

Visto il decreto prefettizio del 19 settembre 2019, n. 12499, trasmesso con nota del 20 settembre 2019, n. 12595, con cui il Ministero dell'interno - *ex* AGES ha chiesto l'autorizzazione a bandire il settimo corso-concorso per l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali (COA 7);

Considerato che il numero dei candidati da ammettere alla frequenza del corso-concorso è di n. 222 unità, comprensivo del 30 per cento dei posti per cui si intende avviare le procedure di reclutamento, pari a n. 171;

Preso atto che, con il suddetto decreto prefettizio del 19 settembre 2019, n. 12499, il Ministero dell'interno - *ex* AGES ha comunicato che alla data del 17 settembre 2019 risultano in servizio n. 2.818 segretari, di cui n. 2.555 titolari di sede, n. 148 in disponibilità, n. 74 in comando o in utilizzo presso altra amministrazione, n. 6 in utilizzo presso l'Albo nazionale, n. 33 in aspettativa, n. 1 in distacco sindacale e n. 1 fuori ruolo e che le sedi di segreteria gestite dall'Albo, sia singole che convenzionate, sono pari a n. 4.762;

Considerato che, con suddetto decreto prefettizio del 19 settembre 2019, n. 12499, il Ministero dell'interno - *ex* AGES ha comunicato che vi sono n. 148 segretari in posizione di disponibilità e che le sedi vacanti ammontano a n. 2.207, di cui n. 1.524 con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, n. 547 con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti, n. 103 con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti, n. 22 con popolazione compresa tra 65.001 e 250.000 abitanti (non capoluogo di provincia) e n. 11 sono costituite da enti con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, comuni capoluogo di provincia e amministrazioni provinciali;

Preso atto che, nel citato decreto prefettizio del 19 settembre 2019, n. 12499, il Ministero dell'interno - *ex* AGES ha comunicato che il numero dei segretari in servizio è inferiore a quello delle sedi e che l'attuale carenza di segretari comunali e provinciali è pari a n. 1.944 unità, derivanti dalla differenza fra le n. 4.762 sedi di segreteria e i n. 2.818 segretari in servizio;

Vista la comunicazione inviata per posta elettronica in data 15 ottobre 2019, acquisita con prot. DFP n. 64922 in pari data, con la quale il Ministero dell'interno - *ex* AGES ha, tra l'altro, reso noto il dato previsionale delle cessazioni relative all'anno 2019, stimate in circa n. 215 unità, e all'anno 2020. quantificate in circa n. 200 unità;

Considerato che sulle facoltà di assunzione conseguenti alle cessazioni verificatesi nel nelle precedenti annualità residuano n. 68 unità autorizzabili;

Considerato che, con suddetto decreto prefettizio del 19 settembre 2019, n. 12499, il Ministero dell'interno - *ex* AGES ha comunicato che le cessazioni dal servizio verificatesi nel 2018 sono pari a n. 214 unità e che, pertanto, la relativa facoltà assunzionale è pari a n. 171 unità, cui si aggiungono n. 68 unità residuate dalle precedenti annualità;

Considerato che la richiesta del Ministero dell'interno *ex* AGES risulta coerente con il fabbisogno;

Considerato che, in forza della specificità dello *status* giuridico, il segretario è titolare di un rapporto di lavoro con il Ministero dell'interno - *ex* Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), che si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresì, l'obbligo di erogazione del trattamento economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 settembre 2019 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on.le dott.ssa Fabiana Dadone;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero dell'interno - *ex* Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) - è autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare procedure concorsuali, relative al corso-concorso COA7, e a procedere alle relative assunzioni, per n. 171 unità di segretari comunali e provinciali.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2019

p. il Presidente del Consiglio dei ministri il Ministro per la pubblica amministrazione
DADONE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministero della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2435

20A00964

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 2020.

Indizione della «Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri», denominata «Dantedì».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera *a)*, in base al quale il Presidente del Consiglio dei ministri «indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 12 ottobre 2017, n. 153, recante «Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo in data 21 febbraio 2018 concernente l'istituzione del Comitato nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, in esecuzione dell'art. 3, comma 2, della citata legge 12 ottobre 2017, n. 153;

Viste le numerose mozioni presentate alla Camera dei deputati recanti l'impegno per il Governo ad assumere iniziative per istituire una giornata celebrativa per ricordare la figura e l'opera di Dante Alighieri;

Tenuto conto delle istanze formulate da esperti e studiosi, volte alla istituzione di una giornata celebrativa dedicata a Dante Alighieri;

Vista la nota del 31 ottobre 2019, ricevuta dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in data 4 novembre 2019 con il prot. 29586, con la quale il presidente e il segretario generale del Comitato nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri hanno trasmesso al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo gli esiti della discussione e delle valutazioni condotte dal suddetto Comitato nazionale nel corso della riunione del 17 ottobre 2019 in merito all'opportunità di istituire una giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri;

Vista la nota dell'8 novembre 2019, con la quale il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche sulla base delle valutazioni del sopracitato Comitato, ha proposto di istituire una giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri;

Rilevato che il predetto Ministero ha rappresentato che tale iniziativa è in linea con le politiche ministeriali di promozione della cultura in quanto occasione per diffondere la conoscenza e la preziosa eredità culturale di Dante Alighieri;

Ritenuto di dover individuare quale data per la giornata celebrativa il giorno 25 marzo;

Verificato che la data del 25 marzo non risulta impegnata da altre celebrazioni istituzionali;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di promuovere una giornata nazionale orientata alla conoscenza e alla diffusione dell'opera di Dante Alighieri, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle scuole;

Sentito il Consiglio dei ministri nella seduta del 17 gennaio 2020;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

EMANA
la seguente direttiva:

È indetta la «Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri», denominata «Dantedì», per il giorno 25 marzo di ogni anno.

In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con tutti gli enti ed organismi interessati, promuovono idonee iniziative di comunicazione e divulgazione, dirette a facilitare e rafforzare la conoscenza della figura e dell'opera di Dante Alighieri, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle scuole.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro per i beni
e le attività culturali
e per il turismo
FRANCESCHINI

Registrata alla Corte dei conti il 5 febbraio 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 194

20A01008

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 novembre 2019.

Ammissione alle agevolazioni per il progetto di cooperazione internazionale «POSEIDON» relativo al bando «MarTERA». (Decreto n. 2380/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47 recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri. 4 aprile 2019, n. 48 recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell' Università e della ricerca»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell' università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (regolamento generale di esenzione per categoria)

e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 delle Linee Guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state emanate le «Procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali», che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, art. 185, *etc.*);

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto ministeriale n. 88 del 1° febbraio 2019, registrato al n. 104 del 7 febbraio 2019, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 28 febbraio 2019, n. 350, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il Coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il Coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 28 marzo 2019, n. 644, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 825 del 2 aprile 2019, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto interministeriale del 19 settembre 2016, n. 724, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2016, registro n. 4100, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2016;

Visto il decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre 2016, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245, E.F. 2016, visto n. 385 del 27 febbraio 2017, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2016, dell'importo complessivo di euro 8.910.000,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale elencate;

Vista la nota prot. MIUR n. 8870 del 10 maggio 2016 di allocazione preliminare delle risorse necessarie per la copertura della partecipazione del MIUR ad iniziative internazionali a valere sul piano di riparto FIRST per l'anno 2016 e sul piano di riparto FAR per l'anno 2012, e le successive note prot. n. 23369 del 28 novembre 2016, n. 3050 del 22 febbraio 2018, n. 8915 del 17 maggio 2018 e n. 12845 del 31 luglio 2018 di aggiornamento delle predette allocazioni FIRST 2016;

Visto il contratto (*Grant Agreement*) n. 728053 tra la Commissione europea, gli enti finanziatori partecipanti al progetto *Eranet Cofund* MarTERA e il *Consortium Agre-*

ement, che disciplina i diritti e i doveri delle parti e, in particolare, le modalità di trasferimento dei Fondi europei ai singoli enti finanziatori;

Visto il bando internazionale ERA-NET *Cofund* MarTERA «*Maritime and Marine Technologies for a new Era*» comprensivo delle *National Guidelines*, pubblicato il 16 dicembre 2016 con scadenza 31 marzo 2017, per la prima fase, che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MIUR partecipa alla *Call* 2017 pubblicata dalla ERA-NET *Cofund* MarTERA con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere su stanziamenti FIRST 2016 per il contributo alla spesa;

Considerato che per il bando Martera *Call* 2017 di cui trattasi non è stato possibile emanare l'avviso integrativo;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa dalla ERA-NET *Cofund* MarTERA nei confronti dei progetti a partecipazione italiana;

Vista la decisione finale dello *Steering Committee* di MarTERA del 16 novembre 2017 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*Poseidon, compact UAV-borne POlarimetric Ku band radar and EO/IR SEnsor system for oIl spill and sea Debris detection*», avente come obiettivo «lo studio e lo sviluppo sperimentale di un sistema multisensore che include un *radar* polarimetrico e sensori EO/IR per la rilevazione di sversamenti di olio e detriti in mare»;

Vista la nota prot. MIUR n. 1125 del 24 gennaio 2018, con la quale l'ufficio VIII ha comunicato all'ufficio II della DGCPVR gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della *Call*, indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento, tra i quali è presente il progetto «*Poseidon*»;

Vista la nota prot. MIUR n. 8979 del 18 maggio 2018, con la quale, in riferimento alla precedente n. 1125 del 24 gennaio 2018, viene fornito un aggiornamento dei dati finanziari dei progetti italiani ammessi, comprendente il calcolo delle spese di valutazione;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*Poseidon*», di durata trentasei mesi salvo proroghe, figura il seguente proponente italiano:

CNIT - Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni

per un importo complessivo del costo del progetto *Poseidon* di euro 386.000,00.

Visto il *Consortium Agreement* del 1° maggio 2018, con il quale vengono stabilite, tra l'altro, le date di avvio delle attività progettuali, rispettivamente il 1° maggio 2018 e la loro conclusione il 31 ottobre 2020;

Tenuto conto della nota prot. n. 17370 del 23 ottobre 2018 con la quale l'Ufficio ha richiesto l'attivazione della procedura di verifica del requisito di Organismo di ricerca (OdR) per il soggetto CNIT e il relativo verbale;

Vista la nota prot. n. 107 del 7 gennaio 2019 con la quale il soggetto convenzionato Invitalia ha trasmesso la propria istruttoria tecnico-economica sul progetto *Poseidon*;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'Esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 1906 del 20 luglio 2018, registrato all'Ufficio centrale di bilancio al n. 711 del 3 agosto 2018, con il quale sono stati nominati gli esperti tecnico scientifici per la valutazione in itinere nel progetto *Poseidon*, così come proposti dal CNGR nella seduta del 3 maggio 2018, nel numero di un titolare e due sostituti, i quali hanno espresso le proprie rinunce;

Visto il decreto direttoriale n. 1224 del 21 giugno 2019, registrato all'Ufficio centrale di bilancio al n. 1170 del 18 luglio 2019, di nomina dell'Esperto tecnico scientifico prof. Ferdinando Nunziata;

Atteso che il prof. Ferdinando Nunziata con relazione acquisita il 4 ottobre 2019, ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti e regolamenti citati in premessa;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli artt. 9, 13, 14 e 15 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA - Id 1554411 COR 1462337 ed è stata acquisita la visura *Deggendorf* n. 3878456 del 17 ottobre 2019;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni,

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo «*Poseidon, compact UAV-borne POlarimetric Ku band radar and EO/IR SEnsor system for oIl spill and sea Debris detection*», presentato da CNIT - Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni nell'ambito della *Call* ERA-NET *Cofund* MarTERA «*Maritime and Marine Technologies for a new Era*» 2017, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1);

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° maggio 2018 e la sua durata è di trenta mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3) approvato dall'Esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 133.234,30 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario CNIT - Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2016, giusta riparto con decreto interministeriale n. 724/2016.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2016, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 1, il MIUR si impegna a trasferire al beneficiario CNIT - Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni il co-finanziamento europeo previsto per tale progetto, pari a euro 64.915,70, ove detto importo venga versato dal Coordinatore dell'*Eranet Cofund* MarTERA sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo alla citata *Eranet Cofund* MarTERA, così come previsto dal contratto n. 728053 fra la Commissione europea e i partner dell'*Eranet Cofund* MarTERA, tra i quali il MIUR ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

4. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di Gestione del programma.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dall'*Eranet Cofund* MarTERA e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale;

Art. 4.

1. Il MIUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*», nella

misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, con riferimento alla quota nazionale ed alla quota comunitaria dell'agevolazione;

2. Il beneficiario CNIT - Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto;

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2019

Il direttore generale: DI FELICE

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando e al progetto in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 33

20A00937

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 agosto 2019.

Rifinanziamento del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese relativamente al settore di spesa «*f)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Visto l'art. 1, comma 1072, della citata legge n. 205 del 2017, il quale ha rifinanziato il predetto fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;

Visto il decreto-legge del 28 settembre 2018, n. 109, che riduce la dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 di 83 milioni di euro per l'anno 2018, di 195 milioni di euro per l'anno 2019, di 37 milioni di euro per l'anno 2020, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029;

Visto il citato art. 1, comma 1072 che, tra i settori di spesa nei quali assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, prevede alla lettera *d)* la ricerca e alla lettera *f)* l'edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;

Vista la nota n. 660 dell'11 ottobre 2018, con la quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha confermato il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito con l'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), e rifinanziato ai sensi dell'art. 1, comma 1072, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);

Visto l'allegato alla citata nota che, tra l'altro, alla lettera «*f)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria» stabilisce l'attribuzione, al Ministero della salute, dell'importo complessivo di euro 295.130.000, ripartito in euro 43.050.000 per il 2018, euro 67.950.000 per il

2019, euro 57.740.000 per il 2020, euro 54.174.000 per il 2021, euro 25.848.000 per il 2022, euro 20.524.000 per il 2023 ed euro 25.844.000 per il 2024;

Vista la nota prot. n. 10143 del 30 ottobre 2018 con la quale il Ministero della salute ha chiesto alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di acquisire, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, Accordo sulla proposta di interventi e progetti, rispettivamente afferenti ai settori dell'edilizia e della ricerca sanitaria, da finanziare con il Fondo di cui all'art. 1, comma 1072 della citata legge n. 205 del 2017;

Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 31 ottobre 2018 (Rep. Atti n. 198/CSR) sulla proposta di interventi e progetti, rispettivamente afferenti ai settori dell'edilizia e della ricerca sanitaria, da finanziare con il Fondo di cui all'art. 1, comma 1072 della citata legge n. 205 del 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018 recante «Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019;

Visto l'Allegato 1 del citato decreto che, tra l'altro, alla lettera «*f)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria» stabilisce l'attribuzione, al Ministero della salute, dell'importo complessivo di euro 295.130.000, ripartito in euro 43.050.000 per il 2018, euro 67.950.000 per il 2019, euro 57.740.000 per il 2020, euro 54.174.000 per il 2021, euro 25.848.000 per il 2022, euro 20.524.000 per il 2023 ed euro 25.844.000 per il 2024;

Visto il DMT n. 177410 del 18 ottobre 2017, registrato alla Corte dei Conti il 23 ottobre 2017 Foglio n. 1347, con il quale viene istituito altresì, presso la Direzione generale della programmazione sanitaria, il capitolo 7112 (Missione 20, Programma 3, Azione 2, Categoria economica 22), recante «somme da destinare il finanziamento di interventi di edilizia sanitaria per ampliamento, riqualificazione, adeguamento e messa a norma delle strutture ospedaliere»;

Ritenuto di indicare gli interventi e i progetti finanziati con le risorse assegnate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018 alla lettera *f)* dell'Allegato 1 e le modalità di utilizzo dei contributi;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono finanziati, a valere sulle risorse assegnate all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, gli interventi ed i progetti, afferenti al settore «edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria» elencati rispettivamente all'Allegato A che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Modalità di erogazione

1. Per i progetti afferenti al settore «edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria», le modalità di erogazione del contributo verranno regolamentate attraverso la stipula di convenzioni, tra la Direzione generale della programmazione sanitaria e i legali rappresentanti regionali, secondo le attribuzioni stabilite nell'Allegato A, sulla base della ripartizione annuale di cui all'Allegato 1 lettera *f)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018.

2. Nella convenzione di cui al comma 1 verranno esplicitate le modalità di erogazione del finanziamento e le relative certificazioni necessarie.

Art. 3.

Monitoraggio

1. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» attraverso l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Per i progetti del settore «edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria» il monitoraggio degli interventi avverrà anche attraverso l'Osservatorio degli investimenti pubblici in sanità.

Il presente decreto comprensivo dell'allegato A sarà trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza.

Roma, 7 agosto 2019

Il Ministro: GRILLO

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3017

ALLEGATO *A*

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE - L. 205/2017, ART. 1, C. 1072
SETTORE D'INTERVENTO: f) EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA

importi in euro

Progetto d'investimento	Soggetto proponente	Contributo ministeriale								
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2033	Totale
Realizzazione nuovo ospedale di Cesena	Regione Emilia Romagna	27.000.000,00	42.000.000,00	38.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000.000,00
Ristrutturazione dell'Ospedale di Penne	Regione Abruzzo	6.000.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
Realizzazione del Nuovo Ospedale di Teramo	Regione Abruzzo	4.200.000,00	4.950.000,00	740.000,00	484.000,00	24.848.000,00	20.524.000,00	25.844.000,00	0,00	81.590.000,00
Adeguamento sismico ospedale di Castelnuovo	Regione Toscana	900.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00
Adeguamento sismico ospedale di Barga - AUSL Toscana Nord Ovest	Regione Toscana	900.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
Adeguamento sismico ospedale di Pontremoli – RSA AUSL Toscana Nord Ovest	Regione Toscana	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.190.000,00
Adeguamento sismico ospedale di Mugello - AUSL Toscana centro - Borgo San Lorenzo (FI)	Regione Toscana	1.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
Adeguamento sismico ospedale di Fivizzano, RSA, Distretto Aulla AUSL Toscano Nord-Ovest Fivizzano (MS)	Regione Toscana	1.050.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050.000,00
Totale complessivo		**43.050.000,00**	**67.950.000,00**	**57.740.000,00**	**54.174.000,00**	**25.848.000,00**	**20.524.000,00**	**25.844.000,00**	**0,00**	**295.130.000,00**

20A00942

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 gennaio 2020.

Modalità di attribuzione del contributo per l'acquisto o per il rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono, conformi alle caratteristiche tecniche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;

Vista la legge 1° ottobre 2018, n. 117, recante «Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi» e, in particolare, l'art. 1, comma 1-*bis* che dispone «l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto l'art. 3 della medesima legge 1° ottobre 2018, n. 117, che prevede che «al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli (…) con appositi provvedimenti legislativi possono essere previste, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, agevolazioni, anche nella forma di contributi, limitate nel tempo»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e, in particolare, l'art. 1, comma 296, che prevede che «per la copertura degli oneri connessi all'attuazione dell'art. 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;

Vista la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 pubblicata in data 31 dicembre 2018, ed in particolare il capitolo 1396 della tabella n. 10 dello stato di previsione, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercizio 2019 e pluriennale 2020/2021;

Visto l'art. 52, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo ed autorizza la spesa di 15,1 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020, per le finalità di cui all'art. 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 15 che prevede che le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese;

Visti inoltre gli articoli 68 e 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzati a favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che l'art. 52 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 prevede che le agevolazioni di cui all'art. 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117 consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, pari a 30 euro per ciascun dispositivo di allarme acquistato;

Considerato, altresì, che il medesimo art. 52 prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 124 del 2019, sono disciplinate le modalità attuative della suddetta disposizione;

Considerata la necessità di provvedere tempestivamente all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 52 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

Ritenuto, pertanto, di doversi avvalere, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di società a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alle stesse l'esecuzione delle attività connesse all'adozione del decreto di cui al citato art. 52;

Considerato che il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni garantisce il raggiungimento delle finalità di economicità, efficienza, tutela degli investimenti e neutralità tecnologica;

Considerato che esistono già applicazioni sviluppate da altre amministrazioni pubbliche che promuovono lo SPID e che presentano analogie con il servizio per l'erogazione di agevolazioni per l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, quindi, tali da poter essere adattate, nel rispetto della normativa vigente in materia di riuso di programmi informatici o di parte di essi, per le finalità di cui al presente decreto;

Vista l'applicazione web denominata «18App» realizzata in attuazione del disposto di cui all'art. 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Vista l'applicazione web denominata «Carta del docente» realizzata in attuazione del disposto di cui all'art. 1, commi 121, 122, 123 e 124 della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 20 gennaio 2020 (prot. n. 581);

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di attribuzione del contributo per l'acquisto o per il rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono, conformi alle caratteristiche tecniche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122.

Art. 2.

Richiedenti

1. Il contributo o il rimborso è richiesto da uno dei genitori o altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale su un minore che non abbia compiuto il quarto anno di età al momento dell'acquisto del dispositivo antiabbandono.

2. Nel caso di acquisti di più dispositivi per lo stesso minore, il contributo è riconosciuto limitatamente ad un solo dispositivo.

3. All'atto di presentazione dell'istanza, secondo le procedure di cui all'art. 4 o di cui all'art. 7, il richiedente redige apposita dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attesta di essere il genitore o di esercitare la responsabilità genitoriale sul minore.

Art. 3.

Contributo per l'acquisto

1. Il contributo è erogato mediante il rilascio di un buono di spesa elettronico del valore nominale di 30 euro per l'acquisto del dispositivo antiabbandono associato al codice fiscale di un minore.

2. Il buono è utilizzabile per acquisti presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui all'art. 5 e comporta la riduzione di trenta euro sul prezzo di acquisto del dispositivo antiabbandono.

3. I buoni sono emessi secondo l'ordine temporale di arrivo delle richieste fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

4. I buoni generati e non utilizzati entro trenta giorni dall'emissione sono annullati. In caso di annullamento, l'emissione di un ulteriore buono sostitutivo è chiesta secondo le procedure di cui all'art. 4.

5. Nel caso in cui il costo del dispositivo sia inferiore a 30 euro, il contributo è pari al costo sostenuto.

Art. 4.

Procedura

1. Per beneficiare del contributo, il richiedente, prima di procedere all'acquisto del dispositivo, presenta istanza, mediante procedura di registrazione sulla piattaforma informatica, accessibile, a partire dal 20 febbraio 2020, direttamente o dal sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata a ciascun beneficiario registrato, di un buono elettronico di spesa dotato di codice identificativo per l'acquisto di un dispositivo da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui all'art. 5.

3. L'identità dei richiedenti è verificata, in relazione ai dati del nome, cognome e codice fiscale, attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, di seguito «SPID», gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, di seguito AGID. A tal fine gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, richiedono l'attribuzione dell'identità digitale ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014.

4. Il richiedente successivamente alla registrazione provvede ad inserire i dati identificativi del minore (nome, cognome e codice fiscale).

5. Ai fini dell'attribuzione del beneficio SOGEI procede alla verifica della validità dei codici fiscali del richiedente e del minore attraverso il collegamento con l'anagrafe tributaria.

Art. 5.

Registrazione di strutture, esercenti e enti

1. Le strutture, gli esercenti e gli enti presso i quali è possibile utilizzare il buono elettronico sono inseriti in un apposito elenco, consultabile attraverso l'applicazione web dedicata.

2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti degli esercizi interessati si registrano sull'applicazione web a decorrere dal 1° febbraio 2020. L'avvenuta registrazione determina l'obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione del buono elettronico di spesa secondo le modalità stabilite dal presente decreto.

3. La registrazione, basata su un sistema di cooperazione informatica, tramite l'utilizzo delle credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate, prevede l'indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attività, della tipologia dei sistemi antiabbandono conformi alle specifiche tecniche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122, nonché la dichiarazione che i buoni elettronici sono accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

4. In caso di usi difformi del buono elettronico di spesa da quelli previsti dal presente decreto, il gestore della piattaforma procede, in via autonoma, alla cancellazione dall'elenco della struttura, esercente o ente previsti dal presente articolo, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 6.

Fatturazione e liquidazione

1. A seguito dell'accettazione del buono elettronico di spesa è riconosciuto, ai soggetti di cui all'art. 5, un credito pari al valore nominale del buono, registrato nell'apposita area disponibile sull'applicazione web dedicata.

2. A seguito di emissione di fattura elettronica è disposto l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, si provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse.

Art. 7.

Rimborso per l'acquisto

1. Per gli acquisti dei dispositivi antiabbandono effettuati in data antecedente al 20 febbraio 2020 è previsto un rimborso pari a trenta euro per ogni dispositivo acquistato, fermo restando quanto previsto dall'art. 2.

2. Per ottenere il rimborso i richiedenti devono presentare istanza entro sessanta giorni dall'operatività della piattaforma dedicata.

3. All'istanza di rimborso è allegata copia dei giustificativi di spesa, scontrino fiscale o fattura, attestante l'acquisto del dispositivo antiabbandono.

4. Qualora il giustificativo di spesa non riporti la specifica di acquisto «dispositivo anti abbandono» è allegata una dichiarazione del richiedente, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo il modello disponibile sulla piattaforma, da cui risultano i dati identificativi del minore (nome, cognome e codice fiscale) e che il giustificativo di spesa è relativo all'acquisto di un dispositivo antiabbandono.

5. Per ciascun dispositivo acquistato si provvede al rimborso mediante accredito della somma di euro trenta sul conto corrente intestato al richiedente le cui coordinate (IBAN) sono fornite al momento della presentazione dell'istanza di rimborso.

Art. 8.

Soggetti attuatori

1. L'Amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che si avvale, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, mediante la stipula di apposite convenzioni, delle società:

a) SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a. incaricata principalmente delle attività informatiche relative alla piattaforma cui si registrano richiedenti ed esercenti ed attraverso la quale vengono generati e validati buoni ed in particolare, per la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3;

b) CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. quale gestore delle liquidazione delle fatture emesse dagli esercenti e dai rimborsi richiesti ed in particolare, per le attività di cui all'art. 6, comma 2, e art. 7, comma 5.

Art. 9.

Controlli

1. SOGEI invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la reportistica necessaria per la rendicontazione dei buoni elettronici utilizzati e a CONSAP le richieste di rimborso presentate, ai fini di effettuare i necessari controlli.

2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 11, SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'emissione dei buoni elettronici di spesa e trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a CONSAP, entro il giorno 15 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilità precedente dei buoni elettronici emessi e delle istanze di rimborso inoltrate ai sensi degli articoli 3 e 7 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili, SOGEI non procede all'emissione di ulteriori buoni o all'accettazione di istanze di rimborso e dà tempestiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 10.

Trattamento dei dati personali

1. Il titolare del trattamento dei dati personali, effettuano attraverso l'applicazione web dedicata e connesso svolgimento dei propri compiti istituzionali, è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. I soggetti attuatori di cui all'art. 8 sono designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali il responsabile del trattamento dei dati con apposito atto scritto in cui sono specificati analiticamente i compiti affidati, che non comportano decisioni sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati stessi che restano nella sfera della titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità all'art. 28 del regolamento (UE) 679/2016.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente con riferimento, in particolare, alle

modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali, nel rispetto dei principi di *privacy by design e by default*, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del contributo e ai successivi controlli sulla relativa erogazione. Nelle convenzioni di cui all'art. 8 sono individuate le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'art. 32 del regolamento (UE) 2016/679, nonché i tempi di conservazioni dei dati.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, continua ad avvalersi nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell'Agenzia per l'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle società SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a. e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.

Art. 11.

Norme finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al versamento a CONSAP delle somme necessarie per dare attuazione agli articoli 3 e 7 del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Roma, 28 gennaio 2020

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DE MICHELI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 402

20A01009

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 gennaio 2020.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Pa.L.Mer. Scarl, in Latina, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto del 29 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 42 del 20 febbraio 2016 con il quale il laboratorio Pa.L.Mer. Scarl, ubicato in Latina, Via Carrara n. 12/A, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 3 gennaio 2020;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 dicembre 2019 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del

suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia – L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Pa.L.Mer. Scarl, ubicato in Latina, Via Carrara n. 12/A, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 9 dicembre 2023, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Pa.L.Mer. Scarl perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia – L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2020

Il dirigente: POLIZZI

Allegato

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	Reg CEE 2568/1991 allegato II + Reg UE 1227/2016 allegato I
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto (DK, K232,K268)	Reg CEE 2568/91 allegato IX + Reg UE 1833/2015 allegato III
Numero di perossidi; Perossidi	Reg CEE 2568/1991 allegato III + Reg UE 1784/2016 allegato

20A00920

DECRETO 21 gennaio 2020.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale CCIAA di Bari, in Bari, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto del 25 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 32 del 9 febbraio 2016 con il quale il laboratorio S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale CCIAA di Bari, ubicato in Bari - via Emanuele Mola n. 19 - è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 3 gennaio 2020;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 dicembre 2020 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale CCIAA di Bari, ubicato in Bari - via Emanuele Mola n. 19 - è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 9 dicembre 2023, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale CCIAA di Bari perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2020

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	Reg. CEE n. 2568/1991 allegato II + Reg. UE n. 1227/2016 allegato I
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE n. 2568/1991 allegato IX + Reg. UE n. 1833/2015 allegato III
Biofenoli	NGD C 89-2010 COI/T.20/DOC n. 29 rev. 1 2017
Cere	Reg. CEE n. 2568/91 allegato XX + Reg. UE n. 61/2011
Contenuto di trilinoleina	Reg. CEE n. 2568/1991 allegato VIII
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE n. 2568/1991 allegato X + Reg. UE n. 1833/2015 allegato IV
Metil ed etil esteri degli acidi grassi	Reg. CEE n. 2568/91 allegato XX + Reg. UE n. 61/2011
Numero di perossidi	Reg. CEE n. 2568/1991 allegato III + Reg. UE n. 1784/2016
Polifenoli totali (>25 mg/kg)	MP04 rev. 6 28-02-2014
Steroli e dialcoli triterpenici: campesterolo	COI/T.20/Doc.n.30/rev.2 2017, Reg. CEE n. 2568/1991 allegato V + Reg. UE n. 1348/2013 allegato IV + Reg. UE n. 1833/2015 allegato II
Valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine	Reg. CEE n. 2568/1991 allegato XII + Reg. UE n. 1348/2013 allegato V + Reg. UE n. 1227/2016 allegato I + Reg. UE n. 1833/2015 allegato V

20A00921

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 5 febbraio 2020, n. **30711**.

Modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nella zona franca istituita, ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, nei comuni della Regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-19 novembre 2013 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013.

Alle imprese interessate

Alla Regione Sardegna

Ai comuni della Regione Sardegna interessati

Al commissario delegato per l'emergenza alluvione 2013 nella Regione Sardegna

Alle Camere di commercio interessate

Alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo interessati

All'Agenzia delle entrate

1. PREMESSA.

L'art. 13-*bis* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (nel seguito, decreto-legge n. 78/2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modificazioni e integrazioni, ha istituito una zona franca nel territorio dei comuni della Regione Sardegna (nel seguito, regione) colpiti dall'alluvione del 18 e 19 novembre 2013 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 novembre 2013, n. 274 (nel seguito, zona franca) destinando 5 milioni di euro per la concessione di agevolazioni alle imprese ivi localizzate.

Il medesimo art. 13-*bis* del decreto-legge n. 78/2015 ha demandato la definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni da concedere alle imprese localizzate all'interno della medesima a un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la regione e il CIPE.

In attuazione del richiamato art. 13-*bis* è stato emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 maggio 2018, n. 116 (nel seguito, decreto), con il quale è stata definita la perimetrazione della zona franca e la tipologia delle agevolazioni da concedere alle imprese ivi localizzate.

Il decreto, all'art. 4, ha riconosciuto alla regione la facoltà di destinare tutto o parte delle risorse stanziate dal decreto-legge n. 78/2015 in favore delle imprese che hanno subito danni in conseguenza degli eventi metereologici del novembre 2013, censite nella relazione di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato e alle attività produttive dell'Ufficio del commissario delegato, allegato n. 4, redatta in attuazione della ordinanza n. 122 del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 novembre 2013.

Con ultima nota del 29 novembre 2018, la regione si è avvalsa della predetta facoltà, destinando l'intero ammontare delle risorse disponibili in favore delle imprese censite nell'allegato n. 4 della citata relazione dell'Ufficio del commissario delegato.

Con la presente circolare sono forniti chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti e alle modalità di concessione e di fruizione delle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nella zona franca ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto, nonché stabiliti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del medesimo decreto, le modalità e i termini di presentazione da parte delle imprese delle istanze di agevolazione.

2. PERIMETRAZIONE DELLA ZONA FRANCA.

La zona franca, così come perimetrata dall'art. 3 del decreto, comprende l'intero territorio dei comuni della regione colpiti dall'alluvione del 18-19 novembre 2013 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013, individuati nella tabella A allegata all'ordinanza del commissario delegato per l'emergenza n. 16 del 10 dicembre 2013, così come integrata dalle ordinanze del medesimo commissario numeri 17 e 18 del 12 dicembre 2013, n. 22 del 23 gennaio 2014 e n. 25 del 25 febbraio 2014 e successive modificazioni e integrazioni.

Di seguito, l'elenco dei comuni compresi nella zona franca.

Tabella A – Allegata all'Ordinanza n. 16 del 10/02/13 come modificata dalle Ordinanze n. 17-18 del 12/12/13, n. 22 del 23/01/14 e n. 25 del 25/02/14

Provincia	***Comuni***
Sud Sardegna	Armungia*, Ballao*, Decimoputzu*, Escalaplano*, Esterzili*, Ortacesus*, Sadali*, Seulo*, Siliqua*, Vallermosa*, Villaputzu*, Villasalto*, Villasor*, Villaspeciosa*, Collinas*, Gonnosfanadiga*, Pabillonis*, Samassi*, San Gavino Monreale*, Sanluri*, Sardara*, Serramanna*, Villacidro*, Villanovafranca*, Seui*.
Nuoro	Bitti, Desulo, Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Macomer, Nuoro, Oliena, Onanì, Onifai, Orgosolo, Orosei, Orune, Osidda, Posada, Siniscola, Torpè, Arzana*, Gairo*, Jerzu*, Talana*, Urzulei*, Ussassai*, Villagrande Strisaili*.
Oristano	Arborea, Bauladu, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Morgongiori, Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, S. Nicolò d'Arcidano, Simaxis, Siris, Solarussa, Terralba, Uras, Usellus, Villaurbana.
Sassari	Alà dei Sardi*, Arzachena*, Berchidda*, Buddusò*, Budoni*, Loiri Porto San Paolo*, Monti*, Olbia*, Padru*, Sant'Antonio di Gallura*, Telti*.

* *Comune per cui la provincia è stata variata a seguito della legge regionale del 4 febbraio 2016, n.2 sul riordino del sistema delle autonomie locali.*

3. RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.

Per la concessione delle agevolazioni sono complessivamente disponibili, al netto degli oneri per la gestione degli interventi di cui all'art. 4, comma 4, del decreto, euro 4.900.000,00.

4. RISERVA FINANZIARIA DI SCOPO IN FAVORE DELLE IMPRESE CHE HANNO SUBITO DANNI IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEREOLOGICI DEL NOVEMBRE 2013.

Con la citata nota del 29 novembre 2018, la regione, sulla base di quanto previsto dall'art. 4 del decreto, ha destinato l'intero ammontare delle risorse finanziarie disponibili per l'intervento, di cui al precedente paragrafo 3, in favore delle imprese che hanno subito danni in conseguenza degli eventi metereologici del novembre 2013, censite nell'allegato n. 4 della relazione di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato e alle attività produttive dell'Ufficio del commissario delegato.

5. SOGGETTI BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI.

Per effetto della scelta di cui al precedente paragrafo 4, possono beneficiarie dell'agevolazione prevista dal decreto-legge n. 78/2015 i soggetti censiti nell'allegato n. 4 della relazione di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato e alle attività produttive dell'Ufficio del commissario delegato, limitatamente a quelli costituiti in forma di impresa e in possesso di tutti i requisiti di seguito riportati.

5.1 COSTITUZIONE.

Le imprese devono essere costituite e regolarmente iscritte nel registro delle imprese alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione di cui al paragrafo 7. Ai fini di cui sopra, rileva la data di costituzione, ovvero di iscrizione al registro delle imprese per quelle non tenute alla costituzione con apposito atto, come risultante dal certificato camerale dell'impresa.

5.2 DIMENSIONE.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del decreto, i soggetti istanti devono rispettare i requisiti previsti per le micro e piccole imprese dall'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, anche tenuto conto delle indicazioni di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.

Ai sensi di quanto previsto dal predetto allegato al regolamento (UE) n. 651/2014, tenuto anche conto dei rapporti di associazione o di collegamento intercorrenti tra l'impresa che presenta l'istanza di agevolazione e altre imprese o persone fisiche, si considerano:

a) «microimprese» le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato, oppure un totale di bilancio annuo, inferiore ai 2 milioni di euro;

b) «piccole imprese» le imprese che hanno meno di cinquanta occupati e un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro.

Per una più puntuale trattazione dei criteri e delle modalità di determinazione della dimensione aziendale ai fini dell'accesso alle agevolazioni, si rimanda a quanto stabilito dal predetto allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 e dal citato decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238.

5.3 ATTIVITÀ ECONOMICA.

Possono accedere alle agevolazioni le imprese che operano in tutti i settori di attività economica, ad eccezione del settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 354/22 del 28 dicembre 2013, nonché del settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ai fini di cui sopra, rileva il codice ATECO 2007 come risultante dal certificato camerale alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione.

Nel caso in cui, nella medesima sede ubicata nella zona franca sono svolte, congiuntamente all'attività ammissibile alle agevolazioni, anche attività riconducibili al settore agricolo e/o della pesca e dell'acquacoltura, le agevolazioni possono essere riconosciute esclusivamente per l'attività ammissibile. In tali casi, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (nel seguito, Regolamento *de minimis*), in merito all'obbligo in capo al soggetto beneficiario di assicurare, attraverso un'adeguata separazione delle attività e/o la distinzione dei costi, che le attività escluse dall'ambito di applicazione del predetto regolamento non beneficino degli aiuti in oggetto.

A tal fine, si ritiene che un «criterio giuridico» idoneo possa essere quello della «contabilità separata», mediante il quale è agevole la verifica che il beneficio resti confinato nell'ambito dell'attività ammissibile in relazione alla quale è concesso.

Sempre ai fini dell'accesso alle agevolazioni, l'impresa, alla data di presentazione dell'istanza di cui al paragrafo 7, deve essere «attiva». A tali fini, rileva la data di avvio attività comunicata alla competente Camera di commercio e risultante dal certificato camerale.

5.4 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVA ALL'INTERNO DELLA ZONA FRANCA.

Le imprese devono svolgere la propria attività all'interno della zona franca. A tali fini, le imprese, alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione di cui al paragrafo 7, devono:

a) avere la sede principale o un'unità locale, come risultante dal certificato camerale, ubicata all'interno della zona franca. La disponibilità della sede principale o dell'unità locale deve risultare da idoneo titolo di disponibilità, regolarmente registrato;

b) essere in stato «attiva», come risultante dal certificato camerale.

5.5 ASSENZA DI PROCEDURE CONCORSUALI.

I soggetti istanti devono trovarsi, alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione di cui al paragrafo 7, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali, così come risultante dal certificato camerale.

5.6 SANZIONI INTERDITTIVE.

Non possono essere ammesse alle agevolazioni le imprese nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

6. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI.

Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle risorse disponibili di cui al paragrafo 3. Il contributo massimo spettante a ciascun beneficiario è pari all'ammontare complessivo dei ricavi riportato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dallo stesso alla data dell'istanza, fermi restando i limiti del Regolamento *de minimis*.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del «contributo in conto esercizio» e possono essere fruite dalle imprese beneficiarie entro cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di concessione di cui all'art. 9, comma 5, del decreto.

Con riferimento ai limiti relativi al Regolamento *de minimis*, ciascuna impresa può beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di euro 200.000,00, ovvero, nel caso di soggetti attivi nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, di euro 100.000,00, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall'impresa a titolo di «*de minimis*» nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.

Il predetto massimale di euro 200.000,00 è riconosciuto anche per le imprese che, congiuntamente a una delle attività ammissibili alle agevolazioni di cui al paragrafo 5, svolgano altresì attività di trasporto di merci su strada per conto terzi, a condizione che l'impresa assicuri, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non benefici delle agevolazioni in oggetto.

Il limite di euro 200.000,00 sopra richiamato deve essere riferito all'impresa istante, tenuto conto delle relazioni che intercorrono tra questa e altre imprese e che qualificano la cosiddetta «impresa unica» di cui all'art. 2, comma 2, del Regolamento de minimis.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del predetto Regolamento *de minimis*, per «impresa unica» si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da *a)* a *d)* per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate una «impresa unica».

Nel modulo di istanza di cui al paragrafo 7 l'impresa richiedente deve indicare:

a) l'ammontare complessivo dei ricavi riportato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata;

b) gli importi delle eventuali agevolazioni già ottenute a titolo di «*de minimis*» e in termini di «impresa unica» alla data di presentazione dell'istanza, nel predetto triennio di riferimento.

A tali fini, l'esercizio finanziario dovrà coincidere con quello di riferimento dell'impresa, così come indicato dalla stessa impresa nel modulo di istanza, nell'ambito dell'apposita sezione relativa ai «dati identificativi dell'impresa richiedente». L'esercizio finanziario corrisponde, dunque, al periodo contabile di riferimento dell'impresa, che, per talune attività, può non coincidere con l'anno solare.

7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.

Le istanze per l'accesso alle agevolazioni sono presentate con le modalità telematiche di seguito indicate, sulla base del modello riportato, a mero titolo informativo, nell'allegato n. 1 alla presente circolare.

Le istanze, firmate digitalmente, devono essere presentate in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dal sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (nel seguito, Ministero) www.mise.gov.it

L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell'impresa, come risultanti dal certificato camerale della medesima.

Il rappresentante legale dell'impresa, previo accesso alla procedura tramite la Carta nazionale dei servizi, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione dell'istanza tramite la citata procedura informatica.

Per i soggetti istanti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l'accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante. A tale fine, il soggetto istante deve inviare una specifica richiesta, mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo zfu@pec.mise.gov.it La richiesta, che potrà essere inoltrata a partire dalle ore 12,00 del 9 marzo 2020 ed entro le ore 12,00 del 3 aprile 2020, deve essere corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l'identificazione del soggetto istante, del suo legale rappresentante e dell'eventuale delegato alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti nel termine di cinque giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta.

L'istanza deve essere firmata digitalmente dal soggetto che compila e presenta l'istanza.

In fase di compilazione dell'istanza, la procedura informatica consente alle imprese di verificare la sussistenza di alcuni dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni.

I citati accertamenti sono effettuati mediante consultazione ed elaborazione dei dati estratti in modalità telematica dal registro delle imprese.

L'esito di tali accertamenti, qualora negativo, è bloccante e ostativo alla finalizzazione della presentazione dell'istanza. Pertanto, si invitano le imprese interessate, al fine di consentire agli enti preposti di effettuare le

eventuali variazioni nel tempo utile, a verificare tempestivamente, anche per il tramite della procedura informatica, la propria posizione, con particolare riferimento alle informazioni risultanti dal certificato camerale.

Ai fini del completamento della compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all'impresa proponente è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia. La registrazione della pec nel registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione della domanda e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.

Si precisa che la domanda di accesso alle agevolazioni si intende perfezionata solo a seguito dell'assolvimento dell'adempimento relativo all'imposta di bollo opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli.

Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12,00 del 17 marzo 2020 e sino alle ore 12,00 del 21 aprile 2020. Le istanze presentate fuori dai predetti termini, così come le istanze presentate con modalità difformi rispetto a quelle sopra descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero.

Si evidenzia che l'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'*iter* di trattamento delle stesse. Ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno.

8. MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI.

L'importo dell'agevolazione riconosciuto a ciascun soggetto beneficiario è calcolato ripartendo le risorse finanziarie disponibili di cui al paragrafo 3 tra tutti i soggetti ammissibili, tenuto conto dell'ammontare complessivo dei ricavi riportati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dall'impresa alla data di presentazione dell'istanza di cui al paragrafo 7, fermi restando i limiti previsti dal Regolamento *de minimis* e al netto degli eventuali aiuti a titolo di *de minimis* ottenuti dall'«impresa unica» nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Nel caso in cui l'importo delle agevolazioni complessivamente spettante alle imprese istanti sia superiore all'ammontare delle risorse finanziarie disponibili, il Ministero procede al riparto delle stesse in proporzione al contributo massimo spettante a ciascun beneficiario.

Gli importi delle agevolazioni spettanti sono determinati con provvedimento del Ministero, pubblicato anche nel sito istituzionale (www.mise.gov.it).

9. INFORMAZIONI ANTIMAFIA.

Laddove previsto dalla vigente normativa, il Ministero provvede ad inoltrare alla competente Prefettura-UTG, mediante banca dati nazionale unica antimafia, la richiesta di informazioni circa l'eventuale sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni o di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa.

In tali casi, l'efficacia del provvedimento di concessione delle agevolazioni è sottoposta a condizione risolutiva, ai sensi del comma 3 dell'art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, in attesa del rilascio dell'informazione antimafia recante l'attestazione dell'insussistenza di condizioni interdittive.

10. MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI.

Il contributo è fruibile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, mediante il modello F24 da presentare unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, a decorrere dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di concessione di cui all'art. 9, comma 5 del decreto.

Le agevolazioni sono fruibili dai soggetti beneficiari fino al raggiungimento dell'importo del contributo concesso, così come determinato dal Ministero a seguito del riparto di cui al paragrafo 8 e fino al termine di cui al paragrafo 6.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è istituito il codice da indicare nel modello F24 per la fruizione del contributo nonché le relative istruzioni per la compilazione del modello stesso.

11. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE TRA SOGGETTI BENEFICIARI E MINISTERO.

In applicazione degli articoli 5-*bis*, comma 1, e 6 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, il Ministero adotta e comunica gli atti e i provvedimenti amministrativi nei confronti dei soggetti beneficiari utilizzando, esclusivamente, la posta elettronica certificata e ogni altra tecnologia dell'informazione e della comunicazione.

12. OBBLIGHI DI TRASPARENZA A CARICO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO .

I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute a valere sulla presente circolare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 125 e 125-*bis*, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.

A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai citati commi 125 e 125-*bis* comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi novanta giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio.

13. INFORMAZIONI E CONTATTI.

Ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di accesso alle agevolazioni possono essere richieste ai contatti riportati nell'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata alle agevolazioni per le zone franche urbane.

Roma, 5 febbraio 2020

Il direttore generale per gli incentivi alle imprese
ARIA

ALLEGATO *1*

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

MODULO DI ISTANZA
AGEVOLAZIONI PER LA ZONA FRANCA DELLA REGIONE SARDEGNA
Ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 maggio 2018, n. 116 (nel seguito, "decreto")

FAC SIMILE

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Codice fiscale: …………………………….. Partita IVA : ……………………………..

Denominazione: ……………………………………………………………………………….....

Forma giuridica: ……..

Forma giuridica (classificazione Istat): …………………………………………………………...............

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: .……………………………………………………………….

Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007): ....

Sede legale

Indirizzo: ……………………………………………………………………….. CAP: ……………

Comune: ……………………………………………………………………... Provincia: ………

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL'ISTANZA

Cognome: …………………………...

Nome: ………………… ………………………………………………………………………………

Sesso: M[ ]/F[ ] Data di nascita: ……/……/………… Provincia di nascita: ………….

Comune (o Stato estero) di nascita:……………………………………………………………………….

Codice fiscale: ……………………………..

In qualità di: Rappresentante legale / Delegato con poteri di rappresentanza

3. REFERENTE DA CONTATTARE

Cognome: ……………………………..…………………………………………………….............

Nome: …..……………..…………………………………………………….......................................

Tel.: …….………………………………… Cellulare: …….……………………………………

Indirizzo Email: ……………………………………………………………………………………..

4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a, in qualità di rappresentante legale ovvero di soggetto delegato, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA CHE

a) il soggetto richiedente rientra tra le imprese che hanno subito danni in conseguenza degli eventi metereologici del novembre 2013, censite nell'allegato n. 4 della relazione di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato e alle attività produttive dell'Ufficio del Commissario delegato;

b) il soggetto richiedente è costituito ai sensi del paragrafo 5.1 della circolare n. 30711 del 05/02/2020 (di seguito *circolare*), essendo regolarmente iscritto al Registro delle imprese dal ……/……/………… *[solo per le persone giuridiche]* con data atto di costituzione del ……/……/…………;

c) il soggetto richiedente dispone, ai sensi del paragrafo 5.4 della *circolare*, della sede principale o dell'unità locale ubicata all'interno della *zona franca*, in via …………………………………… numero civico …, CAP ………, Comune ……………………., come da titolo di disponibilità allegato;

d) il soggetto richiedente svolge la propria attività economica all'interno della sede di cui al precedente punto *c)* ed è "attiva" presso il Registro delle imprese, ai sensi del paragrafo 5.4 della *circolare*;

e) il soggetto richiedente, in relazione all'attività svolta nella sede in *zona franca* di cui al precedente punto *c)* ed ai fini del calcolo del *de minimis*:

- □ opera nei settori che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (Codice Attività: …………… classificazione ATECO 2007), e che l'eventuale attività esercitata nel settore del trasporto su strada non trarrà beneficio dalle agevolazioni;
- □ opera nel settore del trasporto su strada per conto terzi che rientra nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (Codici Attività: …………… classificazione ATECO 2007);

f) il soggetto richiedente, come richiesto dal paragrafo 5.5 della *circolare*, si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non è in liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali;

g) il soggetto richiedente, come richiesto dal paragrafo 5.6 della *circolare*, non è destinatario di alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 231/2001;

h) il soggetto richiedente, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 6 della *circolare*:

- □ non presenta relazioni con altre imprese tali da configurare l'appartenenza ad una "impresa unica" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013;

FAC SIMILE

☐ presenta relazioni con le imprese indicate nel prospetto di seguito riportato tali da configurare l'appartenenza ad una "impresa unica" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013:

Denominazione	Natura giuridica	Codice Fiscale	Partita IVA

i) l'esercizio finanziario (anno fiscale) del soggetto richiedente inizia il ……/…… e termina il ……/……;

j) al soggetto richiedente le agevolazioni e/o ad altri soggetti concorrenti con esso a formare una "impresa unica" ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni[1]:

☐ non è stato concesso, nell'esercizio finanziario corrente e nei 2 esercizi finanziari precedenti, alcun aiuto *de minimis*;

☐ sono stati concessi, nell'esercizio finanziario corrente e nei 2 esercizi finanziari precedenti, aiuti *de minimis* pari a € ………………….. come dettagliato nella tabella di seguito riportata:

Codice fiscale del beneficiario	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Estremi del provvedimento di concessione e data	Regolamento *de minimis*[2]	COR[3]	IMPORTO DELL'AIUTO *DE MINIMIS*	
						Concesso	Di cui imputabile ad attività di trasporto merci su strada per conto terzi
					Totale		

k) il soggetto richiedente le agevolazioni ha conseguito, nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata e relativa al periodo d'imposta ………., un importo complessivo di ricavi pari a € ………..;

DICHIARA INOLTRE

- che, con riferimento all'adempimento relativo all'imposta di bollo:

[1] In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il valore del *de minimis* fruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato al soggetto facente parte dell'impresa unica.

[2] Si intende aiuti a valere sui regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013, n. 717/2014 e n. 360/2012.

[3] Codice rilasciato dal Registro nazionale degli aiuti di Stato per concessioni successive al 11 agosto 2017.

FAC-SIMILE

☐ ha assolto al citato adempimento, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n.642, mediante annullamento e conservazione in originale presso la propria sede o ufficio per eventuali successivi controlli della marca da bollo identificata dal n.__________________;

☐ di essere esente dal citato adempimento;

- di aver letto integralmente il *decreto* e la *circolare*;
- che il soggetto richiedente, secondo quanto previsto nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii, possiede i requisiti di piccola impresa (indicare se anche di micro impresa ☐);
- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- che i dati e le notizie riportati nella presente istanza sono veri e conformi alla documentazione in suo possesso;
- di essere informato/a, ai sensi del GDPR UE n. 679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

CHIEDE

di accedere alle agevolazioni di cui all'articolo 6 del *decreto*

E SI IMPEGNA

- a comunicare tempestivamente eventuali ulteriori concessioni di contributi in regime di *de minimis* intervenute prima della formale ammissione all'agevolazione in oggetto;
- a comunicare formalmente all'Amministrazione eventuali successive variazioni societarie e ogni altro fatto rilevante sulla situazione aziendale, che dovessero registrarsi dopo la data di presentazione della presente istanza di accesso alle agevolazioni.

FAC SIMILE

5. ALLEGATI AL MODULO DI ISTANZA

1) Titolo di disponibilità della sede in *zona franca*.

Il Legale rappresentante / Delegato
(*firmato digitalmente*)

Data ……/……/…………

20A00977

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici

Estratto determina AAM/AIC n. 8/2020 del 21 gennaio 2020

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per i seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagine 1, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:

GUNA-T3, GUNA-CALCITONIN, GUNA-SOMATOSTATIN, GUNA-MELATONIN, GUNA-PROGESTERON, GUNA-INTERLEUKIN 2.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Guna S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Palmanova n. 71 - 20132 Milano (MI).

Stampati

1. Le confezioni dei medicinali di cui all'art. 1 della presente determina devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

I lotti dei medicinali di cui all'art. 1, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di Farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE AIC N° 8 /2020 DEL 21/1/2020

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2016/10477	GUNA-T3	047578012	"D11 GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	Triiodotironina T3	GUNA S.P.A., VIA PALMANOVA 69, 20132 MILANO	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10478	GUNA-CALCITONIN	046403010	"D11 GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	Calcitonin	GUNA S.P.A., VIA PALMANOVA 69, 20132 MILANO	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10479	GUNA-SOMATOSTATIN	046401016	"6 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	Somatostatina	GUNA S.P.A., VIA PALMANOVA 69, 20132 MILANO	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10493	GUNA-MELATONIN	046402018	"6 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	Melatonina	GUNA S.P.A., VIA PALMANOVA 69, 20132 MILANO	illimitato	SOP	C
OMEO/2016/10494	GUNA-PROGESTERON	048349017	"D11 GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	Progesterone	GUNA S.P.A., VIA PALMANOVA 69, 20132 MILANO	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10863	GUNA-INTERLEUKIN 2	048193015	"4 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	Interleuchina 2	GUNA S.P.A., VIA PALMANOVA 69, 20132 MILANO	5 anni	SOP	C

20A00926

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aponil».

Estratto determina AAM/PPA n. 40 del 20 gennaio 2020

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata la seguente variazione: .II.e.5.a)2 - L'immissione in commercio del medicinale «APONIL» (A.I.C. n. 027832) è autorizzata anche nella forma e confezione di seguito indicata, in aggiunta alle confezioni già approvate:

confezione: «6 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister OPA- Al- PVC/PVC-Al - A.I.C. n. 027832094 (base 10) 0UKCSY (base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Principio attivo: lacidipina.

Titolare A.I.C.: I.B.N. Savio S.r.l. - codice fiscale n. 13118331003.

Codice pratica: N1B/2019/990.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione autorizzata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione autorizzata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C(nn).

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina:

dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00927

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mundoson Fluido».

Estratto determina AAM/PPA n. 42/2020 del 20 gennaio 2020

Autorizzazione delle variazioni, descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

B.II.e.4.a) - Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura confezionamento primario; medicinali non sterili;

B.II.e.5.d) - Modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito; modifica del peso/volume di riempimento di medicinali multi dose (o a dose unica, utilizzo parziale) per uso non parenterale.

L'immissione in commercio del medicinale «MUNDOSON FLUIDO» (A.I.C. n. 040574) è autorizzata anche nella forma e confezione di seguito indicata, in aggiunta alle confezioni già approvate:

confezione: «1 mg/g emulsione cutanea» 100 g in flacone HDPE - A.I.C. n. 040574055 (base 10) 16Q737 (base 32).

Forma farmaceutica: emulsione cutanea.

Principio attivo: mometasone furoato.

Titolare A.I.C.: Almirall Hermal GmbH con sede legale e domicilio fiscale in Scholtzstrasse, 3 - cap. 21465 Reinbek - Germania.

Codice pratica: C1B/2019/1455.

Procedura europea: SE/H/1084/001/IB/010/G.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione autorizzata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione autorizzata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C(nn).

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00928

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Betadine».

Estratto determina AAM/PPA n. 55 del 22 gennaio 2020

Codice pratica: N1B/2019/1408bis.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BETADINE anche nella forma e confezione di seguito indicata:

confezione: «10% soluzione cutanea» 1 flacone in Hdpe da 500 ml;

A.I.C. n. 023907280 (base 10) 0QTLYJ (base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Principio attivo: iodopovidone.

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.a (codice fiscale n. 00846530152).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: Cbis.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC (medicinali non soggetti a prescrizione medica, che possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico).

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolza-

no, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00929

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibifen».

Estratto determina AAM/PPA n. 56 del 22 gennaio 2020

Codice pratica: N1B/2019/1417bis.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale IBIFEN anche nella forma e confezione di seguito indicata:

confezioni:

«100 mg/2,5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 5 fiale - A.I.C. n. 024994232 (base 10) 0RUSFS (base 32);

«100 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale - A.I.C. n. 024994244 (base 10) 0RUSG4 (base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

principio attivo: Ketoprofene;

titolare A.I.C. Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a. (codice fiscale 025788030153).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C (nn) - classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR (medicinali soggetti a ricetta medica ripetibile) per la confezione «100 mg/2,5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 5 fiale;

OSP (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile) per la confezione «100 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00930

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dutasteride e Tamsulosina DOC»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 4/2020 del 20 gennaio 2020

Procedura europea: MT/H/0324/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DUTASTERIDE E TAMSULOSINA DOC nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40 - 20121 Milano Italia - codice fiscale 11845960159.

Confezioni:

«0,5 mg/0,4 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 046840017 (in base 10) 1DPG6K (in base 32);

«0,5 mg/0,4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 046840029 (in base 10) 1DPG6X (in base 32).

Validità prodotto integro: tre anni.

Validità prodotto dopo la prima apertura: per i flaconi HDPE da 30 capsule: non usare dopo sei settimane dalla prima apertura.

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Condizioni particolari di conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 30°.

Composizione:

principio attivo: ogni capsula rigida contiene 0,5 mg di dutasteride e 0,4 mg di tamsulosina cloridrato (equivalenti a 0,367 mg di tamsulosina);

eccipienti:

rivestimento della capsula rigida: ipromellosa, carragenina (E407), potassio cloruro, titanio diossido (E171), ferro ossido rosso (E172), giallo tramonto FCF (E110);

contenuto della capsula molle di dutasteride:

contenuto della capsula: monogliceridi dell'acido caprilico/caprico, butilidrossitoluene (E321);

rivestimento della capsula molle: gelatina, glicerolo, titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172), trigliceridi a catena media, lecitina (che può contenere olio di soia) (E322);

granuli di tamsulosina: cellulosa microcristallina, acido metacrilico-etilacrilato copolimero 1:1 dispersione 30%, acido metacrilico-etilacrilato copolimero 1:1, magnesio stearato, sodio idrossido, triacetina, talco, titanio diossido (E171).

Responsabili del rilascio lotti:

Sag Manufacturing S.L.U. - Crta. N-I, Km 36 28750 San Agustin de Guadalix, Madrid (Spagna);

Galenicum Health, S.L. - Avda. Cornellà 144, 7º-1ª, Edificio Lekla 08950 Esplugues de Llobregat, Barcellona (Spagna).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dei sintomi da moderati a gravi dell'iperplasia prostatica benigna (IPB);

riduzione del rischio di ritenzione urinaria acuta (RUA) e di intervento chirurgico in pazienti con sintomi da moderati a gravi di IPB.

Per informazioni sugli effetti del trattamento e sulle popolazioni di pazienti analizzate durante gli studi clinici vedere paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00931

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duttam»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 5/2020 del 20 gennaio 2020

Procedura europea: MT/H/0319/001/DC ora IT/H/0785/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DUTTAM nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pharmacare s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera n. 29 - 20149 Milano, codice fiscale n. 12363980157.

Confezioni:

«0,5 mg/0,4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 046653010 (in base 10) 1DHRLL (in base 32);

«0,5 mg/0,4 mg capsule rigide» 90 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 046653022 (in base 10) 1DHRLY (in base 32).

Validità prodotto integro: tre anni.

Forma farmaceutica: capsule rigida.

Condizioni particolari di conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 30°.

Composizione:

principio attivo: ogni capsula rigida contiene 0,5 mg di dutasteride e 0,4 mg di tamsulosina cloridrato (equivalenti a 0,367 mg di tamsulosina);

eccipienti:

rivestimento della capsula rigida: ipromellosa, carragenina (E407), potassio cloruro, titanio diossido (E171), ferro ossido rosso (E172), Giallo tramonto FCF (E110);

contenuto della capsula molle di dutasteride:

contenuto della capsula: monogliceridi dell'acido caprilico/caprico, butilidrossitoluene (E321);

rivestimento della capsula molle: gelatina, glicerolo, titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172), trigliceridi a catena media, lecitina (che può contenere olio di soia) (E322);

granuli di tamsulosina: cellulosa microcristallina, acido metacrilico-etilacrilato copolimero 1:1 dispersione 30%, acido metacrilico-etilacrilato copolimero 1:1, magnesio stearato, sodio idrossido, triacetina, talco, titanio diossido (E171).

Responsabili del rilascio lotti:

Sag Manufacturing S.L.U. - Crta. N-I, Km 36 28750 San Agustin de Guadalix, Madrid (Spagna);

Galenicum Health, S.L. - Avda. Cornellà 144, 7º-1ª, Edificio Lekla 08950 Esplugues de Llobregat, Barcellona (Spagna).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi da moderati a gravi dell'iperplasia prostatica benigna (IPB).

Riduzione del rischio di ritenzione urinaria acuta (RUA) e di intervento chirurgico in pazienti con sintomi da moderati a gravi di IPB.

Per informazioni sugli effetti del trattamento e sulle popolazioni di pazienti analizzate durante gli studi clinici vedere paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C(nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del

quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00932

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dutasteride e Tamsulosina Pensa»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 6/2020 del 20 gennaio 2020

Procedure europee:

MT/H/0314/001/DC;

MT/H/0314/001/IA/001.

Descrizione del medicinale e attribuzione numeri A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DUTASTERIDE E TAMSULOSINA PENSA nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Ippolito Rosellini n. 12 - 20124 Milano - Italia, codice fiscale n. 02652831203.

Confezioni:

«0,5 mg/0,4 mg capsule rigide» 7 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 046654012 (in base 10) 1DHSKW (in base 32);

«0,5 mg/0,4 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 046654024 (in base 10) 1DHSL8 (in base 32);

«0,5 mg/0,4 mg capsule rigide» 90 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 046654036 (in base 10) 1DHSLN (in base 32);

«0,5 mg/0,4 mg capsule rigide» 7 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 046654048 (in base 10) 1DHSM0 (in base 32);

«0,5 mg/0,4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 046654051 (in base 10) 1DHSM3 (in base 32);

«0,5 mg/0,4 mg capsule rigide» 90 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 046654063 (in base 10) 1DHSMH (in base 32).

Validità prodotto integro: tre anni.

Validità prodotto dopo la prima apertura: per i flaconi in HDPE, non usare dopo sei settimane dalla prima apertura per la confezione da 30 capsule e dopo diciotto settimane dalla prima apertura per la confezione da 90 capsule.

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Condizioni particolari di conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 30°.

Composizione:

principio attivo: ogni capsula rigida contiene 0,5 mg di dutasteride e 0,4 mg di tamsulosina cloridrato (equivalenti a 0,367 mg di tamsulosina);

eccipienti:

rivestimento della capsula rigida: ipromellosa, carragenina (E407), potassio cloruro, titanio diossido (E171), ferro ossido rosso (E172), giallo tramonto FCF (E110);

contenuto della capsula molle di dutasteride:

contenuto della capsula: monogliceridi dell'acido caprilico/caprico, butilidrossitoluene (E321);

rivestimento della capsula molle: gelatina, glicerolo, titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172), trigliceridi a catena media, lecitina (che può contenere olio di soia) (E322);

granuli di tamsulosina: cellulosa microcristallina, acido metacrilico-etilacrilato copolimero 1:1 dispersione 30%, acido metacrilico-etilacrilato copolimero 1:1, magnesio stearato, Sodio idrossido, triacetina, talco, titanio diossido (E171).

Responsabili del rilascio lotti:

Sag Manufacturing S.L.U. - Crta. N-I, Km 36 28750 San Agustin de Guadalix, Madrid (Spagna);

Galenicum Health, S.L. - Avda. Cornellà 144, 7º-1ª, Edificio Lekla 08950 Esplugues de Llobregat, Barcellona (Spagna).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi da moderati a gravi dell'iperplasia prostatica benigna (IPB).

Riduzione del rischio di ritenzione urinaria acuta (RUA) e di intervento chirurgico in pazienti con sintomi da moderati a gravi di IPB.

Per informazioni sugli effetti del trattamento e sulle popolazioni di pazienti analizzate durante gli studi clinici vedere paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C(nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il tito-

lare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00933

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Clorochina Bayer», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 28/2020 del 20 gennaio 2020

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

CLOROCHINA BAYER

confezioni: 008366015 «250 mg compresse rivestite» 30 compresse

titolare A.I.C.: BAYER AG

procedura: nazionale

codice pratica: FVRN/2010/883

con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A00934

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Lansoprazolo FG», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 31/2020 del 20 gennaio 2020

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

LANSOPRAZOLO FG

confezioni:

037267010 «15 mg capsule rigide» 14 capsule

037267022 «30 mg capsule rigide» 14 capsule

037267034 «15 mg capsule rigide» 28 capsule

037267046 «30 mg capsule rigide» 28 capsule

titolare A.I.C.: FG S.r.l.

procedura: nazionale

codice pratica: FVRN/2012/285

con scadenza il 21 settembre 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A00935

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CHIETI-PESCARA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Chieti Pescara, con deliberazione n. 121 del 18 dicembre 2019, ha nominato, con decorrenza 13 febbraio 2020, la dott.ssa Marta Allibardi conservatore del registro delle imprese ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni.

20A00965

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Cosenza.

Il Comune di Cosenza (CS) con deliberazione n. 51 dell'11 novembre 2019 ha fatto ricorso alla procedura di risanamento finanziario, prevista dall'art. 246 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 31 gennaio 2020 la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone del dott. Francescopaolo Di Menna, del dott. Rosario Fusaro e del dott. Francesco Giordano, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

20A00922

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Morolo.

Il Comune di Morolo (FR), con deliberazione n. 48 del 4 dicembre 2019, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 31 gennaio 2020, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona del dott. Giulio Di Mascio, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

20A00923

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Scanno.

Il Comune di Scanno (AQ), con deliberazione n. 34 del 6 dicembre 2019, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 31 gennaio 2020, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona della dott.ssa Franca Santoro, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

20A00924

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Lucera.

Il Comune di Lucera (FG) con deliberazione n. 49 del 4 novembre 2019 ha fatto ricorso alla procedura di risanamento finanziario, prevista dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 16 gennaio 2020 la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone del dott. Sebastiano Giangrande, del rag. Trinio Ludovico Maffei e del dott. Domenico Perreca, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

20A00925

Denominazione assunta dall'ente Fondazione «Pia Casa dei cuori di Gesù e Maria - Clan dei ragazzi», in San Giovanni La Punta.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 gennaio 2020, l'ente Fondazione «Pia Casa dei cuori di Gesù e Maria - Clan dei ragazzi», con sede in San Giovanni La Punta (CT), ha assunto la nuova denominazione di «Fondazione Pia Casa - Villa Angela», con sede in San Giovanni La Punta (CT).

20A00938

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della «BROUSSE DU ROVE»

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea – serie C n. 26 del 27 gennaio 2020 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta della denominazione «Brousse du Rove», presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Formaggi», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI IV, Via XX Settembre n. 20, Roma - (E-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

20A00918

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della «ACEITE DE JAÉN»

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea – serie C n. 30 del 29 gennaio 2020 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta della denominazione «Aceite de Jaén», presentata dalla Spagna ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI IV, Via XX Settembre n. 20, Roma - (E-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

20A00919

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 febbraio 2020, n. 1

In attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 124, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2020, n. 1, è stato adottato il «Regolamento che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2011, n. 1, sullo stato giuridico ed economico del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)».

Ai sensi dell'art. 20 del regolamento, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 15 e 16, la cui vigenza decorre dal 1° gennaio 2020, e delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, che entreranno in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento.

20A01026

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Allegra fattoria del Carso società cooperativa sociale», in Duino-Aurisina e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 48 dd. 17 gennaio 2020 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Allegra fattoria del Carso società cooperativa sociale» con sede in Duino-Aurisina, codice fiscale 01288650326, costituita addì 28 novembre 2016 per rogito notaio dott. Massimo Paparo di Trieste, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Tullio Maestro, con studio in Trieste - via Donota n. 1.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

20A00939

Liquidazione coatta amministrativa della «Latteria sociale Turnaria di Nimis - soc. coop. a r.l.», in Nimis e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 49 dd. 17 gennaio 2020 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Latteria sociale Turnaria di Nimis - soc. coop. a r.l.» con sede in Nimis, codice fiscale 00255040305, costituita il giorno 23 gennaio 1921 per rogito notaio dott. Antonino di Colloredo Mels di Comeglians, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Pierluigi Sergio, con studio in Udine - via Gorghi n. 5.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

20A00940

Liquidazione coatta amministrativa della «Work ambiente società cooperativa», in Fanna e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 50 dd.17 gennaio 2020 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Work ambiente società cooperativa» in liquidazione, con sede in Fanna, codice fiscale 04775860283, costituita il giorno 9 dicembre 2013 per rogito notaio dott. Giovanni Todeschini Premuda di Padova, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Cimolai, con studio in Pordenone, Via Brusafiera n. 8.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

20A00941

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-039) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.